



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01338 DEL SEN. CLAUDIO BORGHI (res. n. 208 del 17.07.2024)

RISPOSTA

L'atto di sindacato ispettivo in oggetto prende spunto da notizie di stampa secondo cui il popolare *account* "Radio Genoa" gestito su X da Antonio Mastantuono, non sarebbe più attivo dall'11 giugno 2023. L'*account* era noto per condividere video sull'immigrazione clandestina in Europa e, all'esito di una perquisizione eseguita dai Carabinieri del Nucleo Anticrimine di Roma, presso l'abitazione del predetto Mastantuono, sono stati sottoposti a sequestro i supporti informatici e l'*account* X "Radio Genoa" e "Google" impedendo al Mastantuono di accedervi.

Si evidenzia, pertanto, come il caso sollevi "*questioni sulla libertà di espressione e sulla censura online*", invocando il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione.

A tal riguardo, si rappresenta che, attraverso la competente articolazione ministeriale, è stata interpellata l'Autorità giudiziaria e, con nota dell'11 settembre 2024, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha riferito che il procedimento penale iscritto nei confronti di Mastantuono Antonio si trova in fase di indagini preliminari, ragion per cui gli atti sono coperti da segreto e non ostensibili.

La Questura di Roma ha rappresentato, inoltre, di non avere elementi informativi ulteriori da fornire in merito ai fatti riportati che sono attualmente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

Su di un piano generale e di inquadramento della normativa specifica che interessa la vicenda in esame, deve essere rilevato che la DGTEL è competente, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 208/2021 e s.m.i (cd. TUSMA), esercitando le funzioni stabilite dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 in merito al rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione televisiva e sonora, anche nelle forme evolutive. Inoltre, l'articolo 9, comma 1, del TUSMA prevede una specifica competenza di Agcom nell'assicurare *“[...] il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione [...]”* e al comma 2 *“L'Autorità, in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste dalle norme del presente testo unico, nonché quelle già attribuite dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249”*.

Ciò posto, un ulteriore contributo, finalizzato alla ricostruzione del fatto oggetto di sindacato ispettivo, è stato fornito anche dal DIE, per la parte di competenza, che ha evidenziato, con nota dell'11 settembre 2024 che, a seguito di approfondimento, risulta che il profilo X gestito da Antonio Mastantuono, denominato “Radio Genoa”, ancora visibile, è seguito da circa 830K followers. Su tale social, Mastantuono pubblica contenuti video di presunte azioni illegali compiute da extracomunitari nei Paesi occidentali, analogamente ad altro canale X, menzionato nell'atto di sindacato ispettivo, denominato “Wall Street Silver”, in cui sono riportati video di violenze perpetrate da immigrati sia in Europa che in Paesi estranei all'Unione europea.

L'account X di Mastantuono ha acquisito nel tempo una discreta fama grazie alle condivisioni di diverse personalità pubbliche.

In tale vicenda si è inserita, nel maggio del 2024, anche l'emittente televisiva KRO-NCRV pubblicando un'inchiesta condotta dai giornalisti di Pointer avente ad oggetto il canale X "Radio Genova" da cui si evince che, secondo l'intervista di Pointer, Mastantuono sarebbe anche l'amministratore dell'account Telegram "Radio Savana" che pubblicherebbe contenuti simili.

Inoltre, il 29 giugno 2024 l'account X "Wall Street Silver" ha poi riportato la notizia secondo la quale Antonio Mastantuono sarebbe stato vittima di una distribuzione illegale di informazioni riservate da parte dei media di sinistra olandese, e che molti attivisti di sinistra avevano presentato false denunce alla polizia su di lui proprio per cercare di chiudere i suoi servizi sui migranti illegali in Europa. Qualcuno poi aveva creato il canale Telegram e usato un marchio simile per fare da spalla a @RadioGenoa. Pertanto, il Mastantuono sarebbe stato accusato di razzismo e nazismo per il tramite del suo account X.

Ciò posto deve rilevarsi, come anticipato, che i fatti denunciati dall'interrogante sono al vaglio della competente Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 81 e 604-bis lett. a), b) c.p., e che gli atti di indagine sono, dunque, ancora coperti dal segreto istruttorio.

Nella fattispecie ci si trova quindi in presenza di un procedimento penale pendente per ipotesi di reato che costituiscono un limite alla libertà di espressione previsto dalla legge, in relazione al quale il legislatore ha già provveduto ad effettuare un bilanciamento di interessi.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nonostante abbia precisato che l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo "si applica non solo alle informazioni o alle idee accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, sconvolgono o disturbano lo Stato o qualsiasi componente della popolazione" in quanto "lo richiede il pluralismo, la tolleranza e l'apertura mentale senza i quali non c'è società democratica" (Handyside c. Regno Unito, sentenza del 7 dicembre 1976), ha altresì affermato che "... La

tolleranza e il rispetto per la pari dignità di tutti gli esseri umani costituiscono i fondamenti di una società democratica e pluralistica. Ciò premesso, in linea di principio, in determinate società democratiche può essere considerato necessario sanzionare o addirittura impedire qualsiasi forma di espressione che diffonda, inciti, promuova o giustifichi l'odio fondato sull'intolleranza". (Erbakan c. Turchia, sentenza del 6 luglio 2006)

Più in particolare, nell'affrontare i casi riguardanti l'incitamento all'odio e la libertà di espressione, la Corte europea dei diritti dell'uomo utilizza due approcci previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: l'approccio dell'esclusione dalla protezione della Convenzione, previsto dall'articolo 17 (divieto di abuso dei diritti), se i discorsi in questione costituiscono incitamento all'odio e negano i valori fondamentali della Convenzione (vi rientrano l'istigazione all'odio e alla violenza per motivi razziali ed etnici e diverse forme di negazionismo) e l'approccio dei limiti alla protezione, previsto dallo stesso articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione, quando il discorso in questione, pur essendo un incitamento all'odio, non è idoneo a minare i valori fondamentali della Convenzione.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)